




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 523 e abb.-A

Promozione dell'educazione motoria nella scuola
primaria

N. 7 – 11 dicembre 2018



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 523 e abb.-A

Promozione dell'educazione motoria nella scuola
primaria

N. 7 – 11 dicembre 2018

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INSEGNAMENTO CURRICULARE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	523 e abb.-A
Titolo:	Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria
Iniziativa:	parlamentare
Relazione tecnica (RT)	Assente
Iter al Senato:	no
Relatore per la	Mariani
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge reca disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo unificato elaborato dalle Commissioni VII (Cultura), come risultante dall'abbinamento di quattro proposte presentate nel corso dell'esame¹, e adottato come testo base nella seduta del 5 Dicembre 2018.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria e disposizioni finanziarie

Le norme contengono una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo (articolo 1, comma 1).

¹ Si tratta delle pdl AC. 784-914-1221 e 1222.

A tal fine, l'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»; oppure 2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-BIS «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011 [comma 1, lettera a)];
- equiparare l'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria [comma 1, lettera b)];
- prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe di alunni [lettera c)];
- prevedere nel Piano educativo individualizzato (PEI) (articolo 12, comma 5, legge n. 104/1992), in presenza di alunni con disabilità, specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria [lettera d)];
- assicurare la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria [lettera e)];
- far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione [lettera f)].

Viene inoltre individuata la procedura per la presentazione dello schema di decreto legislativo alle Camere, che prevede l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, nonché la trasmissione dello schema alle Camere, corredato di relazione tecnica (articolo 1, comma 2).

Infine, viene prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo in esame, da adottare nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi ivi indicati e con lo stesso procedimento (articolo 1, comma 3).

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (articolo 2, comma 1).

Si prevede che dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2, comma 2). A tal fine, agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, l'amministrazione competente provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse finanziarie

e strumentali allo stato in dotazione alla medesima amministrazione, incluso l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Si dispone altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Infine, si prevede che all'onere finanziario dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provveda:

- quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge n. 196/2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di pertinenza del MIUR [articolo 2, comma 3, lettera a)].

Nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019, nel testo approvato dalla Camera (AC 1334 A/R), nella Tabella A, l'accantonamento di pertinenza del MIUR prevede 14,86 milioni di euro per il 2019, 11,40 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021;

- quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del D.L. n. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del MIUR [articolo 2, comma 3, lettera b)].

La norma richiamata ha previsto un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza, rispettivamente, nel conto del bilancio e nel conto del Patrimonio.

In particolare, il comma 2 prevede che, in esito a tale rilevazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga quantificato, per ciascun Ministero, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare, in quanto non più sussistenti per essi i presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provveda alla loro reinscrizione in bilancio ai fini del loro utilizzo successivo per altre finalità.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare - a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo - l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo. Inoltre, il successivo articolo 2, istituisce nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria.

Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione posto che i relativi oneri risultano limitati alla spesa autorizzata. In merito ai profili di copertura, nell'evidenziare la necessità di acquisire elementi riguardo alla disponibilità delle risorse in questione, connesse a procedure di riaccertamento di residui, si rinvia all'apposito paragrafo (vedi *infra*).

Per quanto riguarda la delega legislativa di cui all'articolo 1, si osserva che il provvedimento, da un lato, ne prevede la neutralità finanziaria, dall'altro, rinvia la quantificazione degli oneri alla fase dell'esercizio della delega (richiamando l'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009) e prevede espressamente che agli stessi possa provvedersi anche a valere sul Fondo per l'educazione motoria. Tenuto conto che alcuni dei principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente onerosi per le amministrazioni interessate, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi circa i potenziali oneri attesi per effetto dell'esercizio della delega nonché riguardo alle risorse eventualmente occorrenti in aggiunta a quelle del predetto Fondo.

In merito ai profili di copertura, si rileva che il comma 2 dell'articolo 2 prevede che dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, si prevede che l'amministrazione competente provveda attraverso una diversa allocazione delle risorse finanziarie in dotazione della medesima amministrazione, incluso l'utilizzo del Fondo per l'educazione nella scuola primaria istituito con risorse pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1 del citato articolo 2. Inoltre, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo attuativo della delega determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ciò posto, si rileva che la clausola di neutralità finanziaria non appare correttamente formulata, giacché essa non esclude dal suo ambito di applicazione le risorse iscritte nel Fondo per l'educazione motoria che, tuttavia, concorrono all'attuazione della delega stessa. La citata clausola pertanto dovrebbe essere riformulata prevedendo che dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ad esclusione di

quelli relativi all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. Inoltre, per quanto riguarda il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, appare necessario che il Governo chiarisca se sussistano i presupposti per il ricorso alla procedura medesima ossia se effettivamente si tratti, come richiesto dalla predetta disciplina, di una delega per la quale, stante la complessità della materia affrontata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi al momento del conferimento della delega stessa.

Riguardo al comma 3 dell'articolo 2, si osserva che lo stesso provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, attraverso le seguenti modalità:

- a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del "fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cap. 1295) per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, effettuato ai sensi del predetto decreto-legge n. 66 del 2014.

Per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera *a*), si fa presente che il riferimento alla legge di contabilità appare generico e non circostanziato. Pertanto, sarebbe opportuno riformularla come segue: "*a*) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca". In proposito, si fa presente che l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne invece la copertura di cui alla lettera *b*), si evidenzia che, mentre in base alla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) sul citato Fondo erano allocati 5.100.300 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel disegno di legge di bilancio per il

2019 all'esame del Parlamento (C. 1334) il citato Fondo non sembra recare le necessarie disponibilità poiché la relativa dotazione è pari a 2.869.792 euro per l'anno 2019, a 4.162.792 euro per l'anno 2020 e a 2.162.792 euro per l'anno 2021. Al riguardo, dunque, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.